



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 29

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 29 DEL 01-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

VISTA che si è ritenuto necessario come ogni anno, provvedere alla redazione del ruolo relativo all'illuminazione votiva dei cimiteri comunali;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

RILEVATO che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983 e successive modificazioni, il Comune gestisce direttamente il Servizio di Illuminazione Votiva;

RILEVATO peraltro che l'applicazione delle tariffe per le contribuzioni per i servizi a domanda individuale sono state rese obbligatorie dell'art. 6 del D.L 55/1983 convertito in Legge 131/1983 e che inoltre se ne appalesa comunque la necessità allo scopo di conservare l'equilibrio di Bilancio, equilibrio al quale le entrate tariffarie concorrono in misura rilevante;

PREMESSO che l'art. 42 lettera f) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 il quale disciplina che la determinazione delle aliquote relative ai tributi locali è competenza della Giunta;

VISTO il ruolo delle lampade votive di questi cimiteri comunali per l'anno 2021 esponente l'importo complessivo di € 3.364,88 così composto:

- Numero Fatture 89
- Importo Canone € 2.737,45
- Importo Iva € 602,24
- Importo Totale € 3.339,69

e che lo stesso è stato calcolato applicando le tariffe per l'anno corrente così come riconfermate e deliberate con atto del 07.03.2022 n° 7;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI APPROVARE il ruolo delle lampade votive dei Cimiteri Comunali, relativo all'anno 2022

dell'importo totale di € 3.364,88 iva inclusa, composto da n. 89 fatture;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI DARE ATTO che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Interno un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati secondo il prospetto fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 30

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 30 DEL 02-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI
RELATIVI ALL CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL
MESE DI FEBBRAIO 2023**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell'Interno dell'importo di € 134,32 relativo a n. 8 carte d'identità elettroniche rilasciate nel mese di Febbraio, indicando quale causale: "Comune di Aviatico, corrispettivo per il rilascio di n. 8 d'identità elettroniche - versamento mese di FEBBRAIO 2023";

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, laddove si stabilisce il costo della nuova C.I.E. in € 13,76 oltre IVA, per un totale di € 16,79;

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32 del 30/03/2018 avente per oggetto "DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)" con cui sono stati stabiliti gli importi relativi al nuovo documento d'identità, identificando il costo per il cittadino in € 22,21 per rilascio a scadenza ed € 27,37 per rilascio duplicato;

VISTA la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la C.I.E., come previsto dall' art. 2 del succitato D.M. che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice IBAN: IT81J0100003245348010374600;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **6005.00 – SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 6005.00 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2022, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI IMPEGNARE a favore Ministero dell'Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) la somma di € 134,32;

DI PROVVEDERE al versamento dell'importo di € 134,32 a favore del Ministero dell'Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice IBAN: IT81J0100003245348010374600 specificando nella causale “Comune di Aviatice, corrispettivo per il rilascio di n. 8 d'identità elettroniche - versamento mese di FEBBRAIO 2023”;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul 6005.00 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione e copia della relativa quietanza di versamento ai Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Interno un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati secondo il prospetto fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 31

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 31 DEL 06-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: DOTT. ALBERTO BIGNONE, SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DAL
24/02/2022 AL 15/12/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO**

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi
Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario liquidare le competenze stipendiali del Dott. Alberto Bignone, segretario in disponibilità anticipati dal Ministero dell'Interno;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO che la sede di Segreteria del Comune di Aviatice risulta vacante dal 20/03/2019 fino al 31/12/2022;

VISTO il provvedimento della prefettura ufficio territoriale del Governo di Milano rif. nr. 2021.1585 del 09/11/2021 con cui è stata autorizzata la reggenza presso la sede di Segreteria del Comune di Aviatice (BG) classe IV al Dott. Alberto Bignone per il periodo dal 01/11/2021 al 30/06/2022;

VISTO il combinato disposto degli art. 19 del D.P.R. nr. 465/1997 e n.3 comma 1, del contratto integrativo del 22/11/2023 a norma dei quali l'autorizzazione alla reggenza a scavalco è provvedimento straordinario di competenza dell'albo regionale tenuto conto del prioritario utilizzo dei segretari in posizione di disponibilità;

VISTO il decreto per il quale è assegnata la reggenza a tempo parziale presso la sede di Segreteria del Comune di Aviatice per il periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2022;

VISTO che la reggenza autorizzata al Dott. Alberto Bignone con provvedimento nr. 2021.0842 – 0406.2021 si intende cessata alla data del 28/02/2022 (ultimo giorno di incarico a scavalco);

VISTO che nel decreto del 04/03/2022 – 8906 prot. nr. 799/2022 nel dispositivo si sottolinea che dal 01.03.2022 al segretario non spetta alcun compenso e l'albo regionale provvederà a richiedere rimborso delle competenze stipendiali anticipate;

VISTO il provvedimento rif. nr. 2022.459 del 03/03/2022 con cui è stata autorizzata con Decreto nr. 2022.0458 la reggenza parziale dal 03/03/2022 che si intende cessata in data 09/05/2022 (ultimo giorno di incarico a tempo parziale), secondo comunicazione pervenuta al ns. prt. 1747/2022 nella quale si sottolineava che dal 01/03/2022 al 09/05/2022 al Dott. Bignone non spetta alcun compenso provvedendo l'albo regionale a richiedere il rimborso delle competenze stipendiali anticipate mentre dal 10/05/2022 al 31/12/2022 spetta il trattamento economico previsto per l'incarico di reggenza a scavalco liquidato direttamente dall'ente al Segretario;

VISTO il prt. nr. 3244/2022 in seguito del quale il Comune di Aviatice ha iniziato la ricerca di un segretario titolare in convenzione;

VISTA la comunicazione del Sindaco di Aviatico prt. nr. 3159 del 28/07/2022 con la quale si richiedeva reggenza a scavalco per la Giunta e il Consiglio del 30/06/2022 e in considerazione della cessazione dello scavalco il giorno 11/12/2022 e successiva richiesta di modifica dal 12/12/2022 al 31/12/2022;

VISTE

- la comunicazione ricevuta dal Ministero dell'Interno acquisita al prot. n. 618 del 10/02/2023 e relativa al recupero delle competenze stipendiali anticipate per € 2.002,45 per il periodo 01/03/2022 al 09/05/2022;
- la comunicazione ricevuta dal Ministero dell'Interno acquisita al prot. n. 751 del 17/02/2023 e relativa al recupero delle competenze stipendiali anticipate per € 200,25 per il periodo 12/12/2022 al 15/12/2022;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI LIQUIDARE al Ministero dell'Interno l'importo di € 2.002,45 per il periodo 01/03/2022 al 09/05/2022 tramite versamento sul conto di tesoreria collegato allo stato di previsione dell'entrata – capo 14 – cap. n. 2442 – IBAN IT13G0100003245130014244202 con causale “Comune di AVIATICO (BG): restituzione retribuzione del Dott. Alberto Bignone per incarico dal 01/03/2022 al 09/05/2022”;

DI LIQUIDARE al Ministero dell'Interno l'importo di € 200,25 per il periodo 12/12/2022 al 15/12/2022 tramite versamento sul conto di tesoreria collegato allo stato di previsione dell'entrata – capo 14 – cap. n. 2442 – IBAN IT13G0100003245130014244202 con causale “Comune di AVIATICO (BG): restituzione retribuzione del Dott. Alberto Bignone per incarico dal 12/12/2022 al 15/12/2022”;

DI TRASMETTERE quietanza versamento a:

- Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari e Provinciali
[**protocollo.albosegretari@pec.interno.it**](mailto:protocollo.albosegretari@pec.interno.it)
- Prefettura di Milano – Albo Nazionale dei Segretari e Provinciali
[**protocollo.prefmi@pec.interno.it**](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)

DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 32

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 32 DEL 07-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNUALE DI SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che, per il Servizio di spedizione della corrispondenza, il Comune di Aviatico si avvale di un conto di credito con Poste Italiane e che si rende necessario provvedere alla registrazione di apposito impegno di spesa;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto

messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, per il Servizio di spedizione della corrispondenza, il Comune di Aviatice si avvale di un conto di credito con Poste Italiane e che si rende necessario provvedere alla registrazione di apposito impegno di spesa;

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione provvedere ad affidare l'incarico per il corrente anno a Poste Italiane;

RITENUTO di poter quantificare, sulla base delle stime degli anni precedenti, in complessivi presunti € 1.000,00 la spesa da impegnare annualmente a favore della predetta Ditta;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **Z773A4496C** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **117 – SPESE POSTALI - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023**;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 117 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AFFIDARE a Poste Italiane il seguente servizio ad un costo pari ad € 1.000,00;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 117 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di avere un servizio per l'invio della corrispondenza;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento dei servizi di corrispondenza;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e **DI IMPEGNARSI**, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla

- predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 33

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 33 DEL 07-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FTT N. VS23-0054 DEL 23/02/2023 - EUROSINTEX SPA

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che lo scorso anno si è reso necessario affidare alla Ditta EUROSINTEX SPA l'incarico per la fornitura e posa in opera di postazioni per la raccolta dei rifiuti;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell'inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di

impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile di tutti i Servizi di questo Ente (personale, finanziario, tecnico, lavori pubblici, edilizia privata, vigilanza, commercio, segreteria, affari generali, ecc.) a decorrere dal 20 marzo 2019;

VERIFICATO l'impegno assunto con determinazione n. 218 del 28/10/2022 con la quale si affidava alla Ditta EUROSINTEX con sede legale a Ciserano (BG), via Brescia n. 1, CF/P.IVA 02448130167 con accettazione dell'offerta a ribasso dello 0,99% rispetto alla base d'asta di € 31.900,00, per un importo di € 31.548,19 + iva al 22% e un importo totale di € 38.532,72;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

RAMMENTATO il CIG **ZA0381D07D**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;-

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI LIQUIDARE alla Ditta EUROSINTEX con sede legale a Ciserano (BG), via Brescia n. 1, CF/P.IVA 02448130167 l'importo di € 38.532,72;

DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e **DI IMPEGNARSI**, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla

- predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 34

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

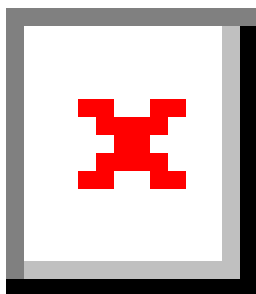
N. 34 DEL 07-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE FRAZIONE AMORA –
LOTTO 2 –APPROVAZIONE SAL N° 2 PARI AL FINALE,
APPROVAZIONE CRE, SVINCOLO GARANZIE E LIQUIDAZIONE
SPESE TECNICHE – CUP C15F21000320007**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Brambilla Claudio

DETERMINA





COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 35

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 35 DEL 08-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FERIE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO

- che le ferie vanno fruito, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio;
- l'Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
- compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi;

VISTO che l'attuale CCNL 2019-2021 in vigore chiarisce all'art. 38 che:

- *Comma 9 "Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruito, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in*

periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale”;

- *Comma 11 “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”;*

CONSIDERATO in particolare che l'art. 38 del CCNL 2019-2021 stabilisce all'art.38, comma 10, che: *“L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”;*

RICHIAMATA la sentenza della Corte costituzionale n.95/2016, la quale ha stabilito che *“la disciplina in questione, mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, affermando, al contempo, che è obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni pianificare per tempo la fruizione delle ferie, proprio in ragione della loro irrinunciabilità, attuando sempre “il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore, in merito al periodo di godimento delle ferie”, per cui, pur in assenza di formale richiesta di ferie, non consegue una volontaria rinuncia a tale diritto.*

RICHIAMATO il dl n.95/2012, art.5 comma 8, il quale dispone che *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. (...). La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”;*

RICHIAMATO altresì il parere della FP n.40033/2012 il quale prevede che *“le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”* e che solo in questi casi è possibile una monetizzazione delle ferie non fruiti;

VALUTATO che un'inerzia da parte dell'ente potrebbe prefigurare anche un danno, in quanto spetta al datore di lavoro adempiere l'obbligazione di consentire al dipendente la fruizione delle ferie, anche per prevenire richieste di pagamento dell'indennità sostitutiva espressamente escluse dall'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 e l'eventuale contenzioso successivo al diniego della monetizzazione;

PRESO ATTO altresì che *“resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di permettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso, al fine di scongiurare il rischio della loro non consentita monetizzazione”* – **Corte dei Conti sezione Molise parere 26.07.2019, n.98;**

ACCERTATO che la fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso, alla luce dei pareri ARAN – Ral1317 e Ral 1762 agli atti dell'ufficio, è possibile con rinuncia allo stesso da parte dell'Amministrazione per un periodo corrispondente alle ferie fruiti, nel caso di dimissioni del dipendente;

RITENUTO pertanto di procedere ad opportuna programmazione delle ferie per l'anno 2023;

EVIDENZIATO che il CCNL individua espressamente due casi in cui la fruizione delle ferie può essere rinviata, ossia:

- **In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione**, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;
- **In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio**, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

APPURATO la presenza di ferie residue degli anni precedenti, accumulate per ragioni di servizio, come attestato da atti e dall'assenza di adeguato personale in relazione ai carichi di lavoro;

VALUTATA pertanto l'opportunità di approntare un piano di smaltimento delle stesse entro le seguenti tempistiche:

- Ferie maturate entro il 31/12/2021: entro il 31/12/2023;
- Ferie maturate entro il 31/12/2022: entro il 31/12/2024;

CONSIDERATO infine che, stante la programmazione stabilita nel suddetto piano, presentata con congruo anticipo per evitare disagi ai servizi, il dipendente che non intenda rispettare, per sopravvenute esigenze personali o familiari, il piano ferie programmato, deve informare il proprio responsabile concordando con lo stesso nuove date che tengano conto delle esigenze di servizio, fermo l'obbligo di usufruirne entro il 31 dicembre;

SENTITI i dipendenti del Comune di Aviatico;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento del personale attualmente vigente;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI APPROVARE il piano ferie 2023 depositato agli atti e allegato alla presente determina;

DI DARE ATTO, che in ottemperanza al principio di flessibilità, sarà possibile modificare la programmazione per esigenze di servizio o motivi personali, previo assenso da parte dell'amministrazione;

DI PROROGARE sulla scorta di quanto disposto dall'art. 38 del C.C.N.L. 2019/2021, per indifferibili esigenze di servizio, la fruizione:

- delle ferie residue, maturate e non godute nell'anno 2022 entro il 31.12.2024;
- delle ferie residue maturate e non godute "ante anno 2021" entro il 31.12.2023;

in relazione anche a quanto disposto dall'art. 2109 del c.c., che stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro "tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 36

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 36 DEL 08-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: PROCEDIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04, DPR 31/2017 E DEGLI ART.LI 43 E 44 L.R 31/2008 – “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOC. FORCA A DIFESA DELL'ABITATO DI AVIATICO” SUI MAPPALI 1672,1673,1821,2319 FOGLIO 9 DELLA SEZIONE CENSUARIA DI AVIATICO – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ISTRUTTORIA - COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa per il pagamento di istruttoria per “Interventi di messa in sicurezza del dissesto in loc. Forca a difesa dell'abitato di Aviatico”;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno

2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell'inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sottosoglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- ? l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- ? l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi

dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima:

- ? essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATA la determinazione nr. 33 del 19/02/2021 con la quale si rendeva necessario affidare l'incarico professionale di "MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IN LOCALITA' FORCA A DIFESA DELL'ABITATO DI AVIATICO" tramite piattaforma telematica regionale SINTEL;

RICHIAMATA la determinazione nr. 45 del 21/04/2021 con la quale veniva aggiudicato l'incarico allo Studio GEOLOGIA, ECOLOGIA ED AGRICOLTURA DI SERGIO GHILARDI & C. S.N.C. di Via Tezze n. 1 a Ranica (BG), P.IVA 01521140168 e approvata apposita offerta;

VISTA la richiesta di Nulla Osta presentata alla Comunità Montana Valle Seriana;

VISTA la richiesta di versamento per spese di istruttoria di € 110,00 alla Comunità Montana Valle Seriana ricevuta in data 28/02/2023 al prot. n. 928;

VALUTATO pertanto di provvedere in merito;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **3320 – LAVORI STRAORDINARI PER MISURE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO (REGIONE LOMBARDIA) - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- ? la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 3320 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- ? il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;-

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 100,00 IVA inclusa a favore della Comunità Montana Valle Seriana;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 3320 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI LIQUIDARE alla Comunità Montana Valle Seriana con sede a Clusone tramite Bonifico intestato a Comunità Valle Seriana la somma di € 100,00 relativa alle spese d'istruttoria;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 37

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 37 DEL 08-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE FTT N. 0093V E 0094V DEL
26/01/2023 - KENNW SRL**

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che è necessario liquidare le fatture nr. 0093V e 0094V del 26/01/2023 per la progettazione e la realizzazione dei lavori di “INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SALA CIVICA” alla ditta Kennew Srl;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell'inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 19/12/2020, con la quale si conferiva l'incarico per la stesura della domanda per il Bando Axel a Ditta individuata nell'Azienda E-FASE S.R.L. di via Case Sparse Europa n. 13 di Nembro (BG), C.F. e P.IVA 04198390165, incarico riguardante il servizio relativo alla consulenza e supporto tecnico per l'accesso ai benefici del Bando;

VISTA la determina del responsabile del servizio n° 74 del 01/04/2021 di liquidazione alla ditta E-fase Srl del compenso pattuito.

RICHIAMATO il Decreto N. 15334 del 04/12/2020 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di approvazione del bando AXEL CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI.

VISTO che il Comune di Aviatice ha presentato domanda di contributo a valere sul bando di cui sopra in data 18/01/2021 ID 2643658 per la INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SALA CIVICA

DATO ATTO che la domanda di cui sopra è stata finanziata, giusto Decreto N. 6297 del 11/05/2021 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni per € 20.532,60;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 57 del 18/09/2021 con oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SALA CIVICA" redatto da E-FASE SRL e con la quale lo stesso veniva approvato;

RICHIAMATA la determinazione n. 215 del 27/10/2021 con la quale si aggiudicava alla ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro in via Europa Case Sparse 13/B, 24027 P.IVA 03526840164, l'incarico per la progettazione e la realizzazione dei lavori di "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE SALA CIVICA" n. 146105348 per un importo di € 15.286,75 Iva esclusa;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 44 del 30/07/2022 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo acquisito al prot. nr. 1703 del 04/05/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 163 del 23/08/2022 con la quale si aggiudicava alla ditta DI E-FASE Srl, con sede legale in via Case Sparse Europa, 13 24027 Nembro (BG) e sede operativa in via Daniele Pesenti 1 24022 Alzano Lombardo BG CF E Partita IVA 04198390165, la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

RAMMENTATO il CIG **Z233352421** e il CUP **C11B21005440002**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/12/2022 dal direttore dei lavori;

DI LIQUIDARE alla ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro in via Europa Case Sparse 13/B, 24027 P.IVA 03526840164 l'importo di € 16.902,63 IVA inclusa per le fatture in oggetto;

DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e **DI IMPEGNARSI**, per quanto di

competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 38

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 38 DEL 08-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 356 E N. 357 DEL 13/02/2023 - SERVIZI COMUNALI

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario liquidare le fatture a saldo di tutti i servizi effettuati dalla Società Servizi Comunali nell'arco dell'anno 2022;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio:

comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell'inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile di tutti i Servizi di questo Ente (personale, finanziario, tecnico, lavori pubblici, edilizia privata, vigilanza, commercio, segreteria, affari generali, ecc.) a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sottosoglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTA la deliberazione n. 7 del 28/03/2020 del Consiglio Comunale con la quale si aderiva alla Società Servizi Comunali spa con sede in Sarnico per il servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti;

VISTA la determinazione nr. 19 del 04/02/2022 con la quale si provvedeva ad affidare il servizio di igiene ambientale e smaltimento rifiuti alla Società Servizi Comunali S.p.A. con sede a Sarnico (BG) in via Suardo 14/A, P.IVA 02546290160 per l'importo di € 58.673,79 comprensivi di Iva;

RICHIAMATA la determinazione nr. 124 del 29/06/2022 con la quale veniva impegnato l'importo di € 1.919,98 comprensivi di IVA;

RICHIAMATA la determinazione nr. 242 del 23/11/2022 con la quale veniva impegnato l'importo di € 11.859,21 comprensivi di IVA;

RICHIAMATA la determinazione nr. 319 del 31/12/2022 con la quale veniva impegnato l'importo di € 20.720,22 comprensivi di IVA;

VISTA la somma degli importi impegnati nelle determine, sopra richiamate, nell'anno 2022 per un importo di € 93.173,20 comprensivi di IVA;

VISTI i pagamenti relativi all'anno 2022 per un importo pari ad € 72.452,98 comprensivi di IVA;

VISTA la comunicazione ricevuta a prot. n. 637 DEL 10/02/2023 relativa al riepilogo costi e ricavi anno 2022 e seguita dall'emissione della fattura nr. 356 del 13/02/2023 di € 2.706,00 e della fattura n. 357 del 13/02/2023 di € 21.383,41;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura ai capitoli sopra indicati del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2022, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;-

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI LIQUIDARE alla Società Servizi Comunali S.p.A. con sede a Sarnico (BG) in via Suardo 14/A, P.IVA 02546290160 l'importo di € 24.089,41 comprensivi di IVA;

DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 39

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 39 DEL 09-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV166 DEL 02/03/2023 - GOLEM NET SRL

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario rinnovare l'affidamento del servizio di assistenza Software degli applicativi Comunali per l'anno 2023 alla Ditta Golem Net SRL, tramite ODA (ordine diretto d'acquisto) sul MEPA, assumendo idoneo impegno di spesa pari ad € 7.551,31 IVA inclusa;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sottosoglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sopra della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e"*

- lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”;*
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATA la Determinazione n. 83 del 01/04/2021 con la quale si affidava alla Ditta Italedit SRL, incorporata poi nella Ditta GOLEM NET SRL, il servizio relativo all'assistenza Software degli applicativi Comunali per gli anni 2021-2022-2023 tramite ODA sul MEPA e si stabiliva che negli anni successivi venivano predisposte determine di impegno di spesa per un importo annuale di € 7.551,31 IVA inclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

RICHIAMATO il CIG **Z3B3139AC0** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **81.02 – SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura ai capitoli sopra indicati del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2022, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AFFIDARE alla Ditta GOLEM NET SRL con sede in Via Artena 48 a Valmontone il servizio di assistenza Software degli applicativi comunali per l'anno 2023 per un importo di € 7.551,31 IVA inclusa;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 81.02 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI LIQUIDARE alla Ditta GOLEM NET SRL con sede in Via Artena 48 a Valmontone la somma di € 7.551,31 IVA inclusa relativa al servizio di assistenza Software degli applicativi comunali per l'anno 2023;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 40

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 40 DEL 09-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR - L'ISTRUTTORIA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE NEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS - ANUSCA

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessaria l'iscrizione per l'ufficio anagrafe al Webinar - L'istruttoria dell'ufficiale di stato civile nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis”;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sottosoglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi

dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) si è resa disponibile a tenere il suddetto webinar in oggetto ad un costo complessivo pari ad € 100,00 esente IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **Z653A4F413** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 85 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;

- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI IMPEGNARE, E CONTESTUALMENTE, LIQUIDARE all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) la somma di € 100,00 esente IVA per l'iscrizione del suddetto corso;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 85 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di aggiornare l'Ufficio Anagrafe sulle novità nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana;
- l'oggetto è l'affidamento del servizio indispensabile per il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 41

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 41 DEL 09-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA ELEZIONI COMUNALI 2023
- GRAFICHE E. GASPARI**

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario l'acquisto del materiale di modulistica per le elezioni comunali del 2023;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell' area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. “Decreto semplificazioni bis”), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta GRAFICHE GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti a Cadriano di Granarolo E. (BO) si è resa disponibile a fornire quanto in oggetto ad un costo pari ad € 6,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 7,32 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 09/03/2023 al prot. n. 1114;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **Z4E3A4F7AE** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno affidare alla predetta Ditta la fornitura di quanto sopra evidenziato al fine di massimizzare l'efficienza del servizio;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **79 – SPESE MANTENIMENTO FUNZIONI UFFICI ACQUISTO BENI - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023**;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 79 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis

della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AFFIDARE alla Ditta GRAFICHE GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti a Cadriano di Granarolo E. (BO) la fornitura della modulistica necessaria per le elezioni comunali ad un costo pari ad € 6,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 7,32 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 09/03/2023 al prot. n. 1114;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 79 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è l'acquisto di modulistica necessaria per le elezioni;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento del servizio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla

- predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 42

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

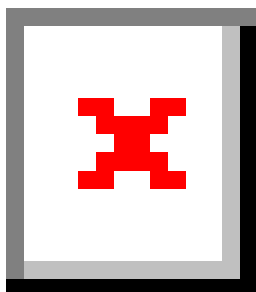
N. 42 DEL 14-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: RIQUALIFICAXIONE VIE VARIE, LOTTO 3 - AUTORIZZAZIONE
VARIANTE N.2 IMPEGNO DI SPESA - BREMBILLA, BERGAMELLI**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Brambilla Claudio

DETERMINA





COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 43

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 43 DEL 16-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO ALIENAZIONE MEZZI COMUNALI

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: “....non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell' area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

PREMESSO CHE è necessario provvedere all'alienazione di un mezzo strumentale (cestello) e di un autocarro dismessi che per la loro vetusta si sono resi inutilizzabili per le finalità ai quali erano destinati;

RITENUTO opportuno approvare un avviso di gara per l'alienazione, tramite avviso pubblico, dei suddetti veicoli, suddivisi in 2 lotti separati, con base d'asta di Euro 500,00 per il cestello e di Euro 1.000,00 per l'autocarro, come da indicazioni di meccanico interpellato;

VISTO il R.D n. 827/1924;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di bando di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'alienazione, tramite avviso pubblico, dei suddetti veicoli, suddivisi in 2 lotti separati, con base d'asta di Euro 500,00 per il cestello e di Euro 1.000,00 per l'autocarro;

2) **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi della generale conoscenza;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 44

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 44 DEL 20-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: WEBINAR - LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2022 - CIVICA SRL

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessaria l'iscrizione al Webinar per l'ufficio ragioneria “Le novità del rendiconto 2022”;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: “...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sottosoglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. “Decreto semplificazioni bis”), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che l'azienda CIVICA SRL con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 78 a Cremona (CR) si è resa disponibile a tenere il suddetto webinar in oggetto ad un costo complessivo pari ad € 60,00 esente IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **ZEC3A6F10C** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi dell'azienda Civica Srl con sede a Cremona e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **101 – CORSI FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO RAGIONERIA - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023**;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 101 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI IMPEGNARE, E CONTESTUALMENTE, LIQUIDARE all'azienda CIVICA SRL in Corso Vittorio Emanuele II, 78 a Cremona (CR) la somma di € 60,00 esente IVA per l'iscrizione del suddetto corso;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 101 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di aggiornare l'Ufficio Ragioneria sulle novità del rendiconto 2022;
- l'oggetto è l'affidamento del servizio indispensabile per il funzionamento dell'Ufficio Ragioneria;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla

- predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 45

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 45 DEL 20-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO
RENAULT MASTER - MAG SRL**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che è necessario assumere il relativo impegno di spesa per il rinnovo della polizza RCA n. 192705648 - GE875NM in scadenza al 24/03/2023 con la Ditta MAG SRL;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio:

comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATA la Determinazione n. 185 del 30/10/2020 con la quale si affidava alla ditta MAG JTL SRL il servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2021/2023;

CONSIDERATO che la MAG JLT SRL, in qualità di broker affidatario di questo Comune è titolare di potestà contrattualistica, sempre e comunque soggetta al vaglio di questa Amministrazione;

PRESO ATTO che l'importo indicato nello stesso per premi relativi a polizze R.C.A. può subire variazioni durante l'anno (aumento incendio/furto, bonus malus ecc.) e che lo stesso, in maniera contenuta, non necessita di ulteriore determinazione;

VISTO l'avviso di scadenza ricevuto in data 03/03/2023 relativo all'importo della polizza per un totale di € 1.129,00 e considerato che l'aumento di premio è dovuto ad un sinistro avvenuto in data 30/05/2022;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

RICHIAMATO il CIG **ZC039A69D7** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della ditta MAG JTL SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **991 – ASSICURAZIONE AUTOCARRO E PALA MECCANICA - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione delle spese derivanti trovano copertura nel capitolo 991 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI IMPEGNARE alla Ditta MAG SRL, con sede a Bergamo in via Paleocapa 8, la somma complessiva di € 1.129,00 per il rinnovo della Polizza;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 991 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI LIQUIDARE alla Ditta MAG SRL, con sede a Bergamo in via Paleocapa 8, la somma complessiva di € 1.129,00 RCA n. 187637473 - GE875NM;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di avere una copertura assicurativa;
- l'oggetto è la polizza di assicurazione per i mezzi comunali;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatco, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento al broker assicurativo che provvede ad anticipare la quota per NS. conto alla scadenza delle polizze stesse, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 46

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 46 DEL 20-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO
PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - EDENRED
ITALIA SRL**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario l'approvvigionamento di nr. 188 buoni pasto per i dipendenti di questo Ente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del corrente anno;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto

messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che la società EDENRED ITALIA SRL con sede in via G.B. Pirelli a Milano (MI) si è resa disponibile a fornire quanto in oggetto ad un costo scontato del 4% pari ad € 1263,36 + IVA per un importo complessivo pari ad € 1313,89 IVA inclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **ZC53A7855F** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della ditta Proxima Lab Srl con sede a Carvico e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli:

- **992 – BUONI MENSA - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**
- **89 - BUONI MENSA - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**
- **100 - BUONI MENSA - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitoli sopra citati del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AFFIDARE alla società EDENRED ITALIA SRL con sede in via G.B. Pirelli a Milano (MI) il seguente servizio ad un costo scontato del 4% pari ad € 1263,36 + IVA per un importo complessivo pari ad € 1313,89 IVA inclusa;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli sopra citati del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di acquisire buoni mensa da distribuire ai dipendenti;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per l'approvvigionamento;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 47

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 47 DEL 21-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI
DEL 12/13 FEBBRAIO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

DATO ATTO che si rende provvedere alla liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale dipendente per l'espletamento dei citati adempimenti elettorali;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio:

comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTI

- il decreto n. 982 in data 16/12/2022 del Presidente della Regione Lombardia avente ad oggetto: "Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia – Convocazione dei Comizi elettorali";
- il decreto n. 983 in data 16/12/2022 del Presidente della regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale alle singole circoscrizioni elettorali";

VISTA la circolare regionale del 09.02.2023 – modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per lo svolgimento della consultazione elettorale del 12-13 febbraio;

VISTA la determinazione di affari generali e servizi alla persona n. 283 in data 19.12.2022 con la quale è stato costituito l'ufficio elettorale ed è stato autorizzato il lavoro straordinario nel periodo 02.01.2023 – 18.02.2023;

VISTO il prospetto relativo al lavoro straordinario elettorale prestato nel periodo 02.01.2023 – 18.02.2023, previa verifica delle timbrature eseguite dal personale oggetto della presente liquidazione, depositate presso l'Ufficio elettorale;

DATO ATTO che il costo totale relativo allo straordinario elettorale prestato dal personale ammonta complessivamente a € 1.946,63 di cui € 1.464,62 per compensi lordi, € 348,58 per contributi previdenziali, € 124,49 per IRAP e € 8,94 per INAIL;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D. L. 174 del 10/10/2012;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI LIQUIDARE, a favore dei dipendenti comunali che hanno prestato servizio in occasione delle elezioni Regionali per i giorni 12/13 febbraio 2023, i compensi per il lavoro straordinario dagli stessi effettuato sulla base dei prospetti allegati alla presente determinazione dai quali si evince un importo complessivo quantificabile in € 1.946,63 (€ 1.464,62 per emolumenti lordi, € 348,58 per contributi previdenziali, € 124,49 per IRAP, € 8,94 per INAIL);

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DARE ATTO che la spesa oggetto della presente è a carico della Regione Lombardia;

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 48

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 48 DEL 24-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA TRA I COMUNI DI ALGUA, BRACCA, COSTA SERINA E AVIATICO PER L'ANNO 2022 – COMUNE DI COSTA SERINA

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende provvedere alla liquidazione a favore del Comune di Costa Serina delle spese sostenute per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione della Piattaforma Ecologica per l'anno 2022;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2022;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.03/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 09.04.1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell' inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

RICHIAMATA la convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della piazzola ecologica, tra i comuni di Algua, Aviatico Bracca e Costa Serina, il cui capo-convenzione è il Comune di Costa Serina;

RICHIAMATA la determinazione nr. 60 del 07/04/2022 con la quale veniva erogato al Comune di Costa Serina il primo acconto di € 15.000 IVA inclusa;

RICHIAMATA la determinazione nr. 200 del 13/10/2022 con la quale veniva erogato al Comune di Costa Serina il secondo acconto di € 11.100 IVA inclusa;

VISTA la richiesta di versamento a saldo delle quote di competenza per il servizio in oggetto, ricevuto in data 24/03/2023 al ns. prot. nr. 1315, con allegato il prospetto di riparto delle spese.

DATO ATTO che la somma per l'anno 2022 risulta di € 29.000 IVA inclusa e considerati gli acconti effettuati nelle determinazioni sopra citate;

RITENUTO OPPURTUNO liquidare la quota a ns. carico di € 2.900,00 IVA inclusa a favore del Comune di Costa Serina;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D. L. 174 del 10/10/2012;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI LIQUIDARE, a favore del Comune di Costa Serina l'importo di € 2.900,00 IVA inclusa;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 49

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 49 DEL 24-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: INTEGRAZIONE DET 16 DEL 08/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 - SERVIZI COMUNALI

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che è necessario integrare il precedente impegno di spesa con la società "Servizi Comunali S.p.a." per il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti e trasporto e smaltimento rifiuti presso il Centro di raccolta comunale;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile

- 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.03/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 09.04.1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell' inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 16/03/2023 a prot. nr. 1236 con allegato il prospetto dell'importo del Servizio di Igiene Ambientale pari ad € 56.294,51 Iva inclusa e l'importo del Servizio di Smaltimenti Rifiuti annuo di € 20.715,12 Iva inclusa, per un totale dei due servizi di € 77.009,67 IVA inclusa;

RICHIAMATA la determinazione nr. 16 del 08/02/2023 con la quale veniva impegnato l'importo di € 61.033,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare il precedente impegno di spesa per un importo di € 15.976,63 IVA inclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACCERTATO che per il procedimento in parola non è previsto l'ottenimento del CIG (ved. Paragrafo 2.5 della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 e faq ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. A8 e n. C4, dalle quali emerge che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture, ed. affidamenti "inhouse");

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli:

- **1288 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIETA' SERVIZI COMUNALI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO** - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
- **1290 – INCARICO PER PEF E PORTALE TRASPARENZA ARERA** - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
- **1292 – SERVIZIO DI DECORO URBANO E PULIZIA CESTINO** - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura ai capitoli sopra descritti del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI INTEGRARE l'impegno di spesa assunto con determinazione nr. 16 del 08/02/2023 per un importo di € 15.976,63 IVA inclusa;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli sopra citati del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali;

Determinazione Registro determine di settore n.49 del 24-03-2023 AVIATICO

- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 50

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 50 DEL 24-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2023 - COMUNE DI COSTA SERINA

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad:

- assumere apposito impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione della piattaforma ecologica per l'anno 2023 con il Comune di Costa Serina;
- erogare un primo acconto di € 15.950,00 per il servizio stesso;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio: comma 3: "...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; comma 5: gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.03/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 09.04.1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell' inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *“I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATA la convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2022 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della piazzola ecologica, tra i comuni di Algua, Aviatice Bracca e Costa Serina, il cui capo-convenzione è il Comune di Costa Serina, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

CONSIDERATO che gli oneri finanziari sono ripartiti per il servizio di piattaforma ecologica con quota del 24,08% a carico del comune di Aviatice e la quota da impegnare annualmente si stima essere pari ad € 29.000;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 24/03/2023 al prot. nr. 1316 con la richiesta di erogazione acconto per il servizio in oggetto di € 15.950,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere in merito;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1284 – RIMBORSO AL COMUNE DI COSTA SERINA DELLA QUOTA UTILIZZO PIATTAFORMA ECOLOGICA - RIFIUTI - del bilancio 2022/2024, esercizio 2023**;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 1284 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI IMPEGNARE a favore del Comune di Costa Serina l'importo annuale di € 29.000 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione della piattaforma ecologica;

DI EROGARE al Comune di Costa Serina un acconto per il servizio in oggetto per l'importo di € 15.950,00;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1284 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di avere un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione della piattaforma ecologica;
- l'oggetto è l'affidamento indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai

sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 51

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 51 DEL 28-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: REVOCA DETERMINAZIONE N. 160 DEL 31/12/2022 "STIPULA ATTO NOTARILE DI PERMUTA TERRENI - AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO LURAGHI"

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di marzo, il Responsabile del servizio Tiraboschi Andrea

DETERMINA

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 in data 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2023/2025;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

DARE ATTO che valutata la necessità di assumere in economia l'impegno assunto per la stipula dell'atto notarile tra Comune e un privato per la permuta di aree;

RICHIAMATA la determinazione nr. 160 del 31/12/2014 con la quale veniva affidato l'incarico al Notaio Luraghi per la stipula dell'atto notarile di permuta terreni;

PRESO ATTO che da ambo le parti non si è ritenuto opportuno procedere alla stipula dell'atto;

RITENUTO che si rende necessario revocare la suddetta determinazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI PROCEDERE alla revoca della determinazione nr. 160 del 31/12/2014 ad oggetto “ STIPULA ATTO NOTARILE DI PERMUTA TERRENI – AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO LURAGHI”;

DI DARE ATTO che:

- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiraboschi Andrea

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiraboschi Andrea



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 52

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 52 DEL 29-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 8 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - EUROSINTEX

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario l'acquisto di n. 8 contenitori da posizionare nelle ID COVER forniteci dalla ditta EUROSINTEX per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2023/2025;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2023, con il quale è stata affidato al Dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale con decorrenza dal 02/01/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto

del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta EUROSINTEX con sede in Via Brescia, 1/A a Ciserano (BG) si è resa disponibile a fornire quanto in oggetto ad un costo pari ad € 1.100,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 1.342,00 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 21/03/2023 al prot. n. 1285;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **ZCF3A9CD7C** per la fornitura sopramenzionata;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno affidare alla predetta Ditta la fornitura di quanto sopra evidenziato al fine di massimizzare l'efficienza del servizio;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli
1181 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RSU - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;
1291 – ACQUISTO MATERIALE PER SPAZZATURA - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura ai capitoli sopra citati del Bilancio di Previsione 2023/2025 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AFFIDARE alla Ditta EUROSINTEX con sede in Via Brescia, 1/A a Ciserano (BG) la fornitura di quanto in oggetto ad un costo pari ad € 1.100,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 1.342,00 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 21/03/2023 al prot. n. 1285;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli sopra citati del Bilancio di Previsione 2023/2025 con particolare riferimento all'esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è l'acquisto di contenitori necessari per la raccolta indifferenziata;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento del servizio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e **DI IMPEGNARSI**, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 53

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 53 DEL 29-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 SPECCHI PARABOLICI E DI N. 1 ISOLA SEMICIRCOLARE - F.G. SEGNALETICA SRL

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessario l'acquisto di n. 3 specchi parabolici e di n. 1 isola semicircolare da posizionare nel territorio comunale;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2023/2025;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.03/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 09.04.1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell' inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di

ViceSegretario, ai sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta F.G. SEGNALETICA SRL con sede in Via San Giuseppe Artigiano, 2 ad Almenno San Salvatore (BG) si è resa disponibile a fornire quanto in oggetto ad un costo pari ad € 268,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 326,96 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 28/03/2023 al prot. n. 1372;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **ZBF3A9CF0E** per la fornitura sopramenzionata;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno affidare alla predetta Ditta la fornitura di quanto sopra evidenziato al fine di massimizzare l'efficienza del servizio;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **964 - SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 79 del Bilancio di Previsione 2022/2024 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI AFFIDARE alla Ditta F.G. SEGNALETICA SRL con sede in Via San Giuseppe Artigiano, 2 ad Almenno San Salvatore (BG) ad un costo pari ad € 268,00 + IVA per un importo complessivo pari ad € 326,96 IVA inclusa come descritto nell'offerta presentata in data 28/03/2023 al prot. n. 1372;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 964 - SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è garantire la sicurezza stradale;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento del servizio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

COPIA

Registro Generale n. 54

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Registro determine di settore

N. 54 DEL 29-03-2023

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE NEL SEGRATO DELLA CHIESA DI AMORA - IMEB SRL

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Brambilla Claudio

DETERMINA

DATO ATTO che si rende necessaria la manutenzione e la sostituzione di n. 2 lampade presso il sagrato della Chiesa di Amora;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, con particolare riferimento all'esercizio 2023;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 in data 28.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per il triennio 2023/2025;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2018, con il quale veniva affidato al Dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949 e residente a Lissone (MB) in Via San Giorgio n. 65, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, secondo il principio dell'inuitu personae, per assicurare un raccordo tra le funzioni gestionali ed i diversi organi istituzionali, unitamente a quello di ViceSegretario, ai

sensi della vigente normativa, per la sostituzione del Segretario in caso di assenza motivata, o di impedimento;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019, con il quale si affidava al sopracitato ViceSegretario Dott. Claudio Brambilla l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dal 20 marzo 2019;

VISTO l'articolo 36 (Contratti sotto-soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 2, lett. a) consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni bis"), convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro fino al 30/06/2023;
- l'articolo 1, comma 3 che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI:

- il comma 450, articolo 1, della legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, **ed al di sotto della somma di € 5.000,00** (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018), **non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTI

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in particolare l'art. 23-ter che, al comma 3, prevede testualmente *"I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;
- la sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL 176/2022, il quale ha esteso la sospensione dell'obbligo di aggregazione anche per gli appalti relativi al PNRR e PNC il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PRESO ATTO dei guasti di n. 2 lampade presso il sagrato chiesa di Amora;

RAVVISATA la necessità di provvedere tempestivamente alla manutenzione e sostituzione delle stesse;

VALUTATA la presenza di aziende che con celerità possono produrre e consegnare direttamente il prodotto in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta IMEB S.r.l con sede in Fiorano al Serio, ha dato la propria disponibilità alla manutenzione e sostituzione delle lampade al costo di € 1.170,00 + iva per un importo complessivo di € 1.427,40 iva inclusa, come da preventivo ricevuto in data 28/03/2023 prot. n. 1371;

CONSIDERATO inoltre che la ditta IMEB S.r.l di Fiorano al Serio, offre opportune garanzie di serietà ed attrezzatura tecnica;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ACQUISITO il CIG **Z923A9CFAC** per la fornitura sopramenzionata;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno affidare alla predetta Ditta la fornitura di quanto sopra evidenziato al fine di massimizzare l'efficienza del servizio;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1010.1 – MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 1010.1 del Bilancio di Previsione 2023/2025 con particolare riferimento all'esercizio 2023, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI AFFIDARE alla Ditta IMEB S.r.l con sede in Fiorano al Serio, ha dato la propria disponibilità alla manutenzione e sostituzione delle lampade al costo di € 1.170,00 + iva per un importo complessivo di € 1.427,40 iva inclusa, come da preventivo ricevuto in data 28/03/2023 prot. n. 1371;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1010.1 – MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è il ripristino dell'illuminazione del sagrato;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12/2023.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Brambilla Claudio

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Brambilla Claudio